



**OGGETTO: Comune di Ono San Pietro - Richiesta di accertamento dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 147, comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006– Riesame della determinazione dirigenziale n. 23 del 29/06/2022**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA  
Dott. Marco Zemello

#### **Richiamati**

- Il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 147 e 149-bis;
- la Legge Regionale 21/2010 "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191";
- la Legge 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che ha novellato l'art. 147, comma 2 bis del D.Lgs 152/2006, introducendo una clausola di salvaguardia per alcune gestioni del servizio idrico nei Comuni montani, in presenza di determinati requisiti e previo accertamento degli stessi da parte dell'Ente di Governo territorialmente competente;

**Vista** la sentenza del TAR Brescia n. 371/2017 pubblicata in data 15 marzo 2017, confermata dal Consiglio di Stato sez.V con sentenza n. 5237 del 26.8.2020, con la quale è stato respinto il ricorso del Comune di Marone nei confronti dell'Ufficio d'Ambito condividendo la conclusione dell'istruttoria condotta dall'Ufficio d'Ambito sui parametri indicati dallo stesso TAR per la misurazione dell'efficienza della gestione autonoma comunale;

#### **Premesso che**

- nota prot. n. 4646/2021 del 25/08/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'accertamento dei requisiti per la prosecuzione della gestione autonoma da parte del Comune di Ono San Pietro, sulla base dei medesimi parametri indicati dalla citata sentenza n. 371/2017 e con l'impiego di ogni dato, informazione e documento già in possesso e di ogni ulteriore elemento fornito dal Comune;
- con medesima nota l'Ufficio d'Ambito ha richiesto al Comune la documentazione necessaria per procedere alla valutazione dei parametri individuati;
- con nota prot. n. 5084/2021 del 17/09/2021 il Comune di Ono San Pietro ha inviato la documentazione richiesta;

**Visto** l'art. 147 comma 2 ter del D.Lgs.n.152/2006 inserito dall'art. 22, comma 1-quinquies, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, che dispone "2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis.";

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 23 del 29/06/2022 con la quale, al termine dell'istruttoria condotta dall'Ufficio d'Ambito, è stata respinta l'istanza del Comune di Ono San Pietro per la gestione autonoma del servizio idrico integrato per l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 147, comma 2 bis del D.

Lgs. 152/2006 dal momento che l'insufficiente invio in data 16.6.2022 della documentazione richiesta non ha consentito di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 147 comma 2 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Vista** la richiesta di riesame dell'atto dirigenziale sopra citato inviata dal Comune di Ono San Pietro, con note in data 09/07/2022 prot. 3590/2022 (dell'11 luglio) e 25/07/2021 prot. 3867/2022 (del 26 luglio), con la quale è stata integrata la documentazione precedentemente depositata permettendo così all'Ufficio di ricondurre una nuova istruttoria;

**Dato atto** che la nuova documentazione inviata dal Comune consente di accertare positivamente la sussistenza della condizione di cui all'art. 147 comma 2 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento al primo presupposto stabilito dal citato art. 147 comma 2bis lettera b) dal momento che *"approvvigionamento idrico avviene esclusivamente da sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*,

**Ritenuto** quindi di valutare il contesto gestionale del Comune allo scopo di verificare il presupposto dell'*"utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico"* previsto dall'art. 147 c. 2 bis lett b), al fine di esprimere conclusivamente il proprio giudizio in merito alla possibilità di mantenere la gestione autonoma del servizio;

**Vista** la relazione istruttoria finale dell'Ufficio (in atti)

**Rilevate** alcune criticità gestionali legate in particolare al mancato adeguamento alle disposizioni regolatorie determinate da ARERA in ordine alla programmazione degli interventi, sia in termini economico-finanziari che temporali, nonché in ordine alla qualità tecnica e alla qualità contrattuale che misurano le performance del gestore e definiscono gli obbiettivi di miglioramento del servizio;

**Ravvisata** inoltre la necessità che in presenza di procedure di infrazione comunitaria in atto, ovvero di acclarate situazioni di non conformità alle Direttive comunitarie, si proceda tempestivamente a definire e realizzare gli interventi necessari per il superamento di tali criticità;

**Ritenuto** che il Comune di Ono San Pietro, possa mantenere la gestione in forma autonoma del servizio, soltanto a condizione che garantisca il conseguimento di un livello di servizio in linea con le succitate disposizioni di ARERA, allo scopo impegnandosi formalmente nei confronti dell'Ufficio d'Ambito a definire e successivamente attuare le misure necessarie;

**Vista** inoltre la legge regionale 24/2021 *"Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) Collegato 2022"* con la quale la Regione Lombardia ha modificato la precedente Legge regionale n.26/2003, ha previsto che la stessa Regione *"può eccezionalmente modificare, nei territori montani, le delimitazioni degli ATO di cui al comma 1, attraverso l'individuazione di ATO, con dimensione anche diversa da quella provinciale, perimetrati con riferimento ai confini amministrativi delle comunità montane, anche su proposta dei comuni, al fine di migliorare la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità"*.

**Considerato** che i Comuni della Valle Camonica hanno chiesto di istituire un nuovo ATO in esecuzione della suddetta legge regionale;

**Preso atto che** in data 24 febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale della suddetta legge della Regione Lombardia n. 24 del 27/12/2021, ritenendo che le nuove disposizioni regionali, si pongano in contrasto con la normativa statale e violano l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione;

**Ritenuto** quindi, anche in considerazione della necessità di attendere la decisione conclusiva della Corte Costituzionale, di esprimere giudizio favorevole in merito alla possibilità di mantenimento della gestione in via autonoma da parte del Comune di Ono San Pietro, condizionando tuttavia la prosecuzione della stessa all'assunzione di un formale impegno da parte del Comune, entro e non oltre la data del 30 settembre 2022, a definire ad attuare entro i successivi sei mesi, un programma di misure finalizzate a

superare le criticità gestionali rilevate in ordine:

- a) alla programmazione degli interventi, sia in termini economico-finanziari che temporali, al fine del superamento delle eventuali procedure d'infrazione comunitaria e delle non conformità alla Direttiva UE 271/1991;
- b) alla qualità tecnica;
- c) alla qualità contrattuale.

Decorso il termine del 30 settembre questo Ufficio d'Ambito verificherà l'adempimento del Comune. Al termine dei successivi sei mesi l'Ufficio verificherà l'avvenuto conseguimento dei risultati programmati;

**Ritenuto** infine di stabilire che, in caso di mancato avveramento della prima condizione entro il 30 settembre, e della seconda condizione negli ulteriori 6 mesi, il presente provvedimento perderà efficacia, talchè cesserà la gestione autonoma del Comune di Ono San Pietro;

#### DISPONE

1. di accogliere sotto condizione al termine dell'istruttoria di riesame, la cui relazione finale è conservata agli atti dell'Ufficio d'Ambito, l'istanza del Comune di Ono San Pietro per la gestione autonoma del servizio idrico integrato per le ragioni e le considerazioni richiamate in premessa;
2. di revocare la determinazione dirigenziale n. 23 del 29/06/2022 richiamata in premessa;
3. di esprimere giudizio favorevole in merito alla possibilità di mantenimento della gestione in via autonoma da parte del Comune di Ono San Pietro, a condizione che il Comune entro e non oltre il 30 settembre 2022 consegni a questo Ufficio d'Ambito gli atti di impegno a definire ad attuare entro i successivi sei mesi, un programma di misure finalizzate a superare le criticità gestionali rilevate in ordine:
  - a) alla programmazione degli interventi, sia in termini economico-finanziari che temporali, al fine del superamento delle eventuali procedure d'infrazione comunitaria e delle non conformità alla Direttiva UE 271/1991;
  - b) alla qualità tecnica;
  - c) alla qualità contrattuale.
4. di stabilire che, in caso di mancato avveramento della prima condizione entro il 30 settembre, e della seconda condizione negli ulteriori 6 mesi, il presente provvedimento perderà efficacia, talchè cesserà la gestione autonoma del Comune di Ono San Pietro;
5. di dare atto, conseguentemente che la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Ono San Pietro può essere mantenuta in via autonoma, in deroga all'unicità di gestione di cui all'art. 147 comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006, alle condizioni di cui ai precedenti punti;
6. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ono San Pietro, alla Provincia di Brescia, alla società Acque Bresciane srl, alla Regione Lombardia e all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA);
7. di sospendere in ogni caso, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sul ricorso proposto avverso la Legge Regionale n.247/2021, e fino alla conclusione del procedimento finalizzato alla istituzione del nuovo ATO della Valle Camonica, il subentro da parte del Gestore Unico Acque Bresciane nella gestione del Comune di Ono San Pietro;
8. di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ufficio d'Ambito.

Brescia, 27 luglio 2022

Il Direttore  
dell'Ufficio d'Ambito  
(Dott. Marco Zemello)